



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

420/12

e.i. e e.u.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giuseppe Salmé - Presidente -
- Dott. Salvatore Salvago - Consigliere -
- Dott. Fabrizio Forte - Consigliere -
- Dott. Luigi Macioce - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Oggetto

Riconoscimento status di rifugiato  
Protezione sussidiaria

R.G.N. 3752/11

Cron. 420

ha pronunciato la seguente

Rep.

ORDINANZA

Ud. 27/10/11

sul ricorso proposto da:

C.C.

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in Roma via \_\_\_\_\_

Motivazione semplificata

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso c \_\_\_\_\_ giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliato;

- controricorrente -

2012

e nei confronti di

*Bisogni*

2380  
4



Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione  
Internazionale Trapani;

Procura Generale Presso Corte d'Appello di Palermo;

- intimati -

avverso la sentenza n. 93/2010 della Corte di appello  
di Palermo emessa il 10 dicembre 2010 e depositata il  
20 dicembre 2010 nella procedura iscritta al n.  
768/2010;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso  
per la manifesta infondatezza del ricorso;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal  
Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare una  
motivazione semplificata;

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato il  
rigetto pronunciato in primo grado dal Tribunale  
di Palermo delle richieste di riconoscimento dello  
status di rifugiato, di asilo ex art. 10 Cost., di  
protezione sussidiaria e umanitaria e ha revocato  
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
ritenendo l'azione giudiziaria proposta con grave  
colpa dal [redacted] perché basata su  
presupposti inesistenti. Ha ritenuto che i motivi  
della fuga del [redacted] dal suo paese di

*Bisogni*



origine fossero esclusivamente personali e familiari sulla base di quanto dichiarato dallo stesso circa le violenze e minacce di morte subite dallo zio e dal nucleo familiare dell'ex fidanzata a causa della mancata restituzione di una somma di denaro ricevuta in prestito;

2. Propone ricorso per cassazione Enumah basato su 5 motivi di impugnazione:

- violazione 112 e 10 quarto comma d.lgs. n. 25/2008. Difetto motivazione. Il ricorrente lamenta la mancata traduzione della decisione della Commissione territoriale;
- violazione 112 11-17 d.lgs. n.251/07. Violazione art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998. 2-10 comma 3 Costituzione. Difetto motivazione. In relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria;
- violazione 353 c.p.c., 112 c.p.c., 11-17 d.lgs. n. 251/07. Violazione 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998. In relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria;
- illegittimo rigetto delle richieste istruttorie;
- violazione D.P.R. 115/2002. Art. 16 d.lgs. 25/08. Difetto di motivazione. In relazione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il quale sussistevano i presupposti reddituali negativi;

3. Si difende con controricorso il Ministero dell'Interno;

*Brogn*



Ritenuto che:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza) e la relativa mancata traduzione determina l'invalidità del provvedimento. Ma tale vizio, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (cfr. Cass. civ. sez VI-1 n. 18493 dell'8 settembre 2001). Nella specie tale ipotesi è pacificamente da escludere sicché la impugnazione tempestiva del provvedimento della Commissione preclude la possibilità di far valere la sua invalidità per mancata traduzione nella lingua inglese;
2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati perché come ha messo in rilievo la Corte di appello la concessione della protezione sussidiaria e,

Broggi



subordinatamente di quella umanitaria, presuppone la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali, mentre nella specie tali fattori consistono, per quanto dedotto dallo stesso ricorrente, nella degenerazione dei suoi rapporti familiari a causa del comportamento violento e prevaricatore di un fratello del padre, ipotesi che non può giustificare la richiesta di protezione internazionale neanche se rapportata alla dedotta inefficienza e corruzione della polizia nigeriana;

3. Il quarto motivo resta assorbito dall'esame dei precedenti data la necessità di accertamenti istruttori solo nella direzione della sussistenza dei presupposti specifici per la concessione della protezione internazionale;

4. Il quinto motivo è invece fondato perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si basa sulla esistenza di condizioni economiche disagiate e non sulla fondatezza o meno dell'azione da proporre in giudizio essendo l'istituto finalizzato a riequilibrare, almeno parzialmente, le condizioni di libertà di accesso alla giustizia. La sentenza della Corte di appello va pertanto cassata senza rinvio sul punto con esclusione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sussistendo la

*Brogn*



condizione dell'aver agito con malafede o colpa grave  
prevista dall'art. 136 D.P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi del  
ricorso, accoglie il quinto motivo, cassa, per quanto  
di ragione, la sentenza impugnata e, decidendo nel  
merito, esclude la revoca dell'ammissione al patrocinio  
a spese dello Stato. Spese compensate.

*Basso*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  
27 ottobre 2011.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Salmé

*[Handwritten signature of Giuseppe Salmé]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 13 GEN. 2012



Il Funzionario Giudiziaro  
Luca PASCINETTI

*[Handwritten signature of Luca Pascinetti]*